

**CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI  
PREVIDENZIALI PRIVATI  
2010-2013**

**Stipulato a Roma il 23 dicembre 2010**

**tra**

**I seguenti Datori di Lavoro**

- **A.d.E.P.P Associazione degli Enti Previdenziali Privati;**
- **Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;**
- **Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti CNPADC;**
- **Cassa Nazionale del Notariato;**
- **Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro ENPACL;**
- **Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari ENPAV;**
- **Ente di Previdenza dei Periti Industriali EPPI;**
- **Fondazione FASC Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori delle Imprese di spedizione, corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi;**
- **Fondazione ENPAM Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici e Odontoiatri;**
- **Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi ENPAB;**
- **Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali;**
- **Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti;**
- **Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani ONAOSI;**
- **Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Inpgi “Giovanni Amendola”;**
- **Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi ENPAP;**
- **Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica ENPAPI;**
- **Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani Casagit;**
- **Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti ENPAF;**
- **Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale EPAP;**
- **Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati in Agricoltura;**
- **Inarcassa Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti.**

**Le seguenti Organizzazioni Sindacali:**

- **CGIL FP**
- **CISL FP**
- **UIL PA**
- **FIALP – CISAL**
- **UGL TERZIARIO**
- **CONFSAL PARASTATO**
- **DIRP – CONFEDIR**

**Sottoscrivono il presente accordo anche i componenti la delegazione datoriale:**

## ACCORDO

L'anno 2010, addì 23 dicembre in Roma, alla via Vittorio Veneto 56 presso la sede della Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sono riunite le OO.SS., l'AdEPP e le Casse di Previdenza Private, alla presenza del Consigliere Francesco Verbaro, Segretario Generale del citato Ministero, per ivi procedere a quanto appresso.

### Premesso

- che dopo una lunga trattativa tra le Parti, tenuto conto della grave situazione recessiva in cui versa il Paese, al fine di dare una risposta economica al personale dipendente, hanno convenuto di rinnovare il C.C.N.L. in relazione al triennio 01/01/2010 – 31/12/2012 con effetti sia normativi sia economici dal 01.01.2010;
- che il C.C.N.L. si rinnova tacitamente qualora non venga data disdetta, sia nella parte normativa che in quella economica, da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.
- che le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

Tutto ciò premesso, il presente accordo, recepisce l'intera disciplina contrattuale sia normativa sia economica contenuta nel precedente C.C.N.L. stipulato in data 06/05/2005, così come integrato dall'Accordo del 22 luglio 2009, fatte salve le modifiche e integrazioni di seguito esplicitate:

### ***Trattamento economico***

- Dal 01/01/2010 i tabellari in atto al 31/12/2009 sono incrementati del 1,4%, dal 1/12/2010 di un ulteriore 0,6%.

I nuovi tabellari sono quelli riportati nella Tabella A allegata al presente Accordo. Gli arretrati saranno corrisposti al netto di quanto già erogato a titolo di vacanza contrattuale.

### ***“Agibilità Sindacali”***

A parziale modifica di quanto stabilito dagli artt. 2.17 e 2.17 bis del CCNL 2005, le agibilità sindacali sono così regolamentate:

### **Diritti Sindacali – Permessi Sindacali**

I dirigenti sindacali componenti gli organi direttivi ed esecutivi previsti dagli statuti delle singole OO.SS. hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, nei limiti di legge, ai seguenti permessi retribuiti cumulabili nell'arco di mesi tre:

- a. numero due ore settimanali per ciascuna rappresentanza per le aziende fino a 100 dipendenti;
- b. numero due  $\frac{1}{2}$  ore settimanali per ciascuna rappresentanza per le aziende fino a 300 dipendenti;
- c. numero quattro ore settimanali per ciascuna rappresentanza per le aziende fino a 500 dipendenti;
- d. numero  $\frac{1}{2}$  ora settimanale aggiuntiva a quanto indicato nella lettera precedente per ogni 100 dipendenti oltre i 500.

Il monte ore di permessi sindacali di cui ai punti a) b) c) d) del presente articolo viene incrementato di 3 ore ad iscritto e sarà fruito nell'anno di riferimento.

Le OO.SS. devono comunicare all'Amministrazione i nominativi dei dipendenti interessati che possono usufruire dei permessi.

Non sono computabili nel monte ore di cui al presente articolo:

- a. i permessi retribuiti concessi ai lavoratori/trici che rivestano cariche sindacali a livello nazionale per la partecipazione alle trattative per il rinnovo del C.C.N.L. e agli incontri con le Casse-Enti nonché per i lavori di commissione paritetica, nel limite di un lavoratore/trice per ciascuna organizzazione sindacale;
- b. i permessi retribuiti ai lavoratori/trici che rivestano cariche sindacali a livello nazionale c/o strutture territoriali periferiche per la partecipazione agli incontri delle delegazioni nelle trattative per la contrattazione integrativa di secondo livello prevista dal presente C.C.N.L., nel limite di un lavoratore/trice per ciascuna organizzazione sindacale.

I nominativi dei lavoratori/trici designati a fruire dei permessi di cui al comma precedente, devono essere a cura delle OO.SS. di appartenenza, notificati, di norma in via preventiva e per iscritto a ciascun Ente-Cassa dai quali dipendono i lavoratori/trici interessati.

### **Permessi sindacali – ulteriori permessi**

1. In aggiunta alle ore di permesso sindacale di cui sopra viene assegnato alle OO.SS. Nazionali che siano rappresentate in almeno la metà delle Casse e degli Enti alla data del 31 dicembre, un plafond composto dalla somma di 2 ore  $\frac{1}{2}$  per ciascun/a lavoratore/trice delle Casse o Enti firmatari del CCNL iscritti alle medesime organizzazioni sindacali, da fruirsi entro l'anno di riferimento.
2. Al fine di garantire la puntuale applicazione di quanto previsto in materia di permessi sindacali viene costituito un Osservatorio a composizione paritetica. All'Osservatorio è assegnato il compito di seguire e verificare la puntuale applicazione della disciplina che regola i permessi di cui al punto 1, nonché quello di esaminare le problematiche che fossero evidenziate dalle Parti nell'applicazione della medesima disciplina.

3. Per consentire l'esercizio dei compiti di cui al precedente comma 2 le Casse e gli Enti, comunicano all'Osservatorio il numero dei propri lavoratori/trici iscritti a ciascun OO.SS. sulla base del numero complessivo delle deleghe per l'esazione dei contributi sindacali che risultano rilasciate in favore di ciascuna di esse alla data del 31 dicembre.
4. I permessi di cui al precedente punto 1. competono a ciascuna Organizzazione Sindacale sulla base del numero delle deleghe rilasciate dai lavoratori alle Casse e agli Enti firmatari del presente contratto in favore dell'Organizzazione medesima, secondo il criterio di cui al precedente punto 3. Le parti si danno atto che, relativamente al premio aziendale individuale di risultato, ai permessi sindacali di cui al presente C.C.N.L. si applichi il regime stabilito dal penultimo comma dell'art.27.1 del C.C.N.L. 2005.
5. Ciascuna OO.SS. Nazionale comunicherà all'Osservatorio ed alle singole Casse e Enti i dati relativi alla ripartizione dei permessi di cui al precedente comma 1, dati che non potranno, di norma, essere modificati per la durata dell'anno di fruizione. Le stesse OO.SS. comunicheranno altresì i nominativi dei propri dirigenti sindacali abilitati a fruire del cumulo dei medesimi permessi, congiuntamente al corrispondente periodo di fruizione.
6. Entro 15 gg. dalla stipula del presente rinnovo, le Casse-Enti e le OO.SS. firmatari dello stesso, designano i propri rappresentanti nell'ambito dell'Osservatorio.
7. L'Osservatorio, nella sua prima riunione, che dovrà tenersi entro 30 giorni dalla stipula del presente rinnovo, adotta il regolamento concernente la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

## **TABELLA A**

### **Retribuzioni Accessorie**

#### *1. Premio Aziendale di risultato*

La regolamentazione del presente istituto è demandata alla contrattazione integrativa di secondo livello delle singole Casse-Enti in conformità a quanto previsto dall'art. 2.3. Il Premio Aziendale di Risultato verrà riconosciuto nella misura minima annua del 10% della retribuzione tabellare annua in vigore al 31/12/2004.

### **Dichiarazione congiunte**

- a) Le parti firmatarie si impegnano ad aprire una apposita sessione contrattuale che, entro un anno dalla data di stipula del presente accordo, dovrà pervenire alla rivisitazione e definizione di quanto previsto dall'art. 47 "*Passaggi di area – Livello*" che valorizzi ulteriormente il merito.  
Pertanto, i passaggi di livello di cui al citato articolo, nel caso in cui non si raggiunga l'accordo entro il termine suddetto, verranno da quel momento sospesi sino al raggiungimento del relativo accordo e quindi non verranno effettuati i passaggi di livello che dovessero derivare dal mero computo dei periodi di anzianità previsti nella Tabella B allegata al C.C.N.L.

- b) Premesso che l'art. 9 del dl 78/2010 così come convertito dalla L. 122/2010 individua misure straordinarie in materia di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, anche con riferimento al personale degli enti di cui all'elenco ISTAT previsto dall'articolo 1 comma 9, della L. 196/2009, le parti si impegnano ad ottenere un chiarimento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali circa l'ambito di applicazione dell'art. 9 al fine di escludere le Casse e gli enti previdenziali privati dall'applicazione delle misure in materia di contrattazione collettiva, contenute dal richiamato articolo 9 del DL sopra richiamato.